
ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 34

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(DEL VECCHIO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

Conferma della soppressione e della liquidazione dell'Ufficio nazionale metalli e disposizioni per la liquidazione del patrimonio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi

Seduta del 15 ottobre 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, erano dettate disposizioni per favorire l'incremento della produzione dello zinco e del piombo e con tale occasione fu istituito in Roma un Ente di diritto pubblico denominato « Ufficio nazionale metalli », con la funzione di coordinamento della produzione, di controllo delle vendite, di coordinamento delle esportazioni e infine di pagamento di contributi integrativi ai produttori e agli esportatori di tali due metalli.

Il governo della sedicente repubblica sociale italiana mutò la disciplina della materia, e con decreto del Ministro per l'economia del 29 febbraio 1944, n. 110, istituiva, alle dirette dipendenze del Ministero, un ufficio per la disciplina dell'approvvigionamento e della distribuzione dei metalli non ferrosi e dei metalli pregiati, denominato « Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi » (Ufficio metalli).

Tale ufficio aveva, tra l'altro, il compito di semplificare e unificare la disciplina dei

metalli non ferrosi, rilevando le competenze già di altri organi o enti, quale il predetto Ufficio metalli nazionali, il Ministero della produzione bellica, il Monopolio metalli e così via.

In conseguenza di questo decreto, altro provvedimento normativo della repubblica sociale, in data 1° agosto 1944, n. 870, emanato dai Ministeri dell'economia e delle finanze, sopprimeva e metteva in liquidazione il preesistente Ufficio nazionale metalli.

Successivamente la disciplina della materia veniva mutata ancora una volta: era soppresso l'Ufficio metalli istituito dal decreto del febbraio 1944, e al suo posto erano istituiti un Ufficio industriale metalli non ferrosi e un Comitato industriale (decreti ministeriali 1° novembre 1944 e 26 giugno 1944).

Di conseguenza il 1° marzo 1945, il Ministro per la produzione industriale della sedicente repubblica sociale italiana nominava un liquidatore dell'Ufficio metalli, anzi unificava nella stessa persona la liquidazione di questo

e del precedente ufficio nazionale metalli. Questa situazione era ereditata dal C.I.A.I. che assorbì il Comitato industriale metalli non ferrosi, mentre la liquidazione del complesso risultante dall'Ufficio nazionale metalli, e dall'Ufficio metalli proseguiva in modo autonomo: erano compiuti atti esecutivi, e nel contempo continuava la percezione dei contributi dovuti a norma dei decreti istitutivi.

Con il disegno di legge che si sottopone all'approvazione dell'Assemblea Costituente si intende sistemare una situazione di fatto che non si può più oltre perpetuare, poiché men-

tre da un lato, a norma del decreto sull'assetto della legislazione nei territori liberati, gli atti legislativi della sedicente repubblica sociale sono da considerarsi assolutamente invalidi o inefficaci, dall'altro questi atti hanno avuto effettiva esecuzione, per cui i due uffici sono praticamente soppressi e in liquidazione.

Le ragioni, che avevano consigliato la istituzione dell'Ufficio nazionale metalli nel 1938, sono venute a mancare; e pertanto non si ravvisa l'ulteriore necessità di richiamare in vita un simile organismo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È confermata la messa in liquidazione dell'Ufficio metalli nazionali creato con regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, già posto in liquidazione con il decreto interministeriale della sedicente repubblica sociale italiana del 1° agosto 1944, n. 870.

È disposta la liquidazione del patrimonio dell'amministrazione denominata Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi, creato con il decreto del Ministro dell'economia corporativa della sedicente repubblica sociale italiana, del 29 febbraio 1944, n. 110, ferma restando l'inefficacia di tale decreto, e del patrimonio dell'amministrazione denominata Ufficio industriale dei metalli non ferrosi, creato con il decreto del Ministro dell'economia corporativa della sedicente repubblica sociale italiana del 1° novembre 1944, ferma restando la inefficacia di tale decreto, già posti in liquidazione rispettivamente con i decreti interministeriali del governo della sedicente repubblica sociale italiana del 1° novembre 1944, n. 968 e del 1° marzo 1945, ferma restando l'inefficacia dei detti decreti.

ART. 2.

Il Ministro dell'industria e del commercio, d'intesa con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, disporrà la liquidazione di altri enti che potessero risultare successori degli enti di cui all'articolo precedente.

ART. 3.

La liquidazione del patrimonio degli enti di cui nei due articoli precedenti ha sede in Roma è si svolge sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio, che la

esercita di intesa con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

ART. 4.

Alla liquidazione provvede un commissario, assistito da un vice commissario, nominati dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero. Il vice commissario coadiuva il commissario in tutte le operazioni di liquidazione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

ART. 5.

La liquidazione è regolata dalle disposizioni del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla liquidazione coatta amministrativa in quanto applicabili.

ART. 6.

La liquidazione è effettuata separatamente per ciascuno degli enti posti in liquidazione.

ART. 7.

Per ciascuno degli enti posti in liquidazione è nominato con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di intesa con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, un Comitato di sorveglianza composto di due rappresentanti dei creditori, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, e di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, che lo presiede.

ART. 8.

I creditori dell'Ufficio metalli nazionali rimasti totalmente o parzialmente insoddisfatti nella liquidazione del detto ente, concorrono per il residuo nella liquidazione degli altri enti con privilegio ai sensi dell'articolo 2783 del Codice civile.

ART. 9.

La durata della liquidazione è di sei mesi dalla data del decreto di nomina del liquidatore.

Il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, ha facoltà di prorogare la durata della liquidazione per un periodo massimo di altri sei mesi.

L'eventuale residuo attivo delle liquidazioni è devoluto allo Stato.

ART. 10.

Il regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780, è abrogato.